

Cari soci,

si invia nota sintetica delle principali disposizioni di interesse per il nostro comparto contenute nella legge 30 dicembre 2020, n.178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.

LEGGE DI BILANCIO 2021 (Le misure di maggiore interesse)

1_DISPOSIZIONI FISCALI

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (art. 1, comma 38)

La norma in esame dispone che, per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 100 per cento.

Imposta di registro minima per i terreni agricoli (art. 1, comma 41)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, prevede, per l'anno 2021, l'esonero dall'imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Modifiche disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative (art. 1, commi 42 e 43)

La norma interviene sulla disciplina degli aumenti di capitale nelle società cooperative (art. 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63) prevedendo la facoltà di applicare una ritenuta del 12,50%, in luogo della tassazione attuale al 26%, all'atto dell'attribuzione delle somme, destinate ad aumento di capitale sociale, nei confronti di soci persone fisiche. Sono esclusi da tale agevolazione i soci persone fisiche imprenditori individuali che detengono partecipazioni in regime di impresa e/o detentori di partecipazioni qualificate. Il versamento della ritenuta va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui avviene la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50% può essere applicata agli aumenti di capitale già deliberati alla data di entrata in vigore della legge in commento, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 1122 e 1123)

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, la cui disciplina è contenuta negli artt. 5 e 7 della legge 28

dicembre 2001, n. 448. In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (anziché 1° gennaio 2020). Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Inoltre, viene modificato il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota, pari all'11 per cento, da applicare alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

2_DISPOSIZIONI IN MATERA DI CREDITO

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1, commi 206 e da 208 a 212)

La norma - confermata in sede parlamentare - introduce alcune modifiche al funzionamento dello strumento "Garanzia Italia" gestito da SACE ed istituito dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (D.L. Liquidità). Si dispongono interventi volti ad ampliare e rendere più accessibile l'accesso al credito bancario garantito dallo Stato da parte delle imprese, in particolare di media dimensione. Il comma 206 modifica l'articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) del DL Liquidità, che consente a SACE S.p.A. di concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Viene infatti introdotta nell'ordinamento nazionale, la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Si estende, pertanto, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1 del DL Liquidità.

Interventi sui finanziamenti di cui all'art. 13, lett. m) del dl liquidità (art. 1, commi da 216 a 218)

Il comma 216 prevede che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Il comma 217 prevede che il beneficiario dei predetti finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge in commento, può chiedere il prolungamento della loro durata fino ad un massimo di 15 anni, con relativo adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma 218 modifica il criterio di calcolo del tasso di interesse dei finanziamenti in commento. Prima della modifica in commento, il tasso non poteva essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. La modifica prevede che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

3_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

Fondo impresa femminile (art. 1, commi da 97 a 106)

Le disposizioni in commento prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo è finalizzato a sostenere: - l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia; - la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; - programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello europeo e nazionale. [...]

Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura(art. 1, commi 128 e 129)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in commento, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Modifiche alla misura "Resto al Sud" (art. 1, comma 170)

La disposizione interviene sulla misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91 del 2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare estende la platea dei beneficiari della misura elevando la loro età massima da 45 a 55 anni.

4_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

E-commerce delle imprese agricole (art 1, comma 131)

Viene concesso un credito d'imposta, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, e per le attività e i progetti finalizzati all'aumento delle esportazioni. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (art. 1, commi 144 e 145)

Resta nel codice della proprietà intellettuale il termine "Italian Sounding". L'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte delle associazioni rappresentative di categoria, viene estesa ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, e viene concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. L'autorizzazione di spesa del Fondo per la promozione integrata viene contestualmente incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, con specifico riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% per le imprese esportatrici che ottengono crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo 394/1981.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (art.1, comma 1142)

La disposizione prevede l'incremento di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la dotazione finanziaria del Fondo rotativo 394/1981. Viene contestualmente aumentata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50%. Le due misure sono destinate alle imprese esportatrici che presentino programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi. Viene quindi prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale possono essere presentate domande per l'esenzione dalla prestazione della garanzia per i finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte della presentazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.

Rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo (art.1, commi da 1144 a 1149)

Per valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane, le produzioni agroalimentari e industriali italiane, la dieta mediterranea e contrastare i fenomeni di contraffazione e di italian sounding (art. 144, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2005), viene definita e promossa la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo. Per "ristorante italiano" si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco tenuto dal Mipaaf ed ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come DOP, IGP, DPCG, IGT, nonché come produzioni di specialità tradizionale garantita. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi all'estero che somministrano i prodotti "pizza italiana" o "gelato italiano".

6_PLASTIC TAX E SUGAR TAX: DIFFERIMENTO E MODIFICHE

Per l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego ("Macsi"), c.d. **plastic tax (art. 1, commi da 1084 a 1085)** è previsto un differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 e vengono introdotte alcune modifiche:

-ampliata la definizione di MACSI semilavorati, includendovi anche le preforme

-tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, vengono inclusi anche coloro per conto dei quali i MACSI sono fabbricati

-innalzata (da 10 a 25 euro) la soglia di esenzione di MACSI immessi in consumo, sotto la quale l'imposta non è dovuta e il soggetto obbligato viene esentato dal presentare la dichiarazione trimestrale relativa ai quantitativi immessi a consumo

-integralmente sostituito il comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo settore, i poteri ad essa ordinariamente conferiti nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI, riconoscendo ai funzionari dell'Agenzia facoltà di accesso ai luoghi di lavoro delle attività soggette alla plastic tax, e dei fornitori della plastica riciclata per verificare le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati

-attenuata l'entità delle sanzioni amministrative applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui MACSI nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale relativa ai quantitativi immessi a consumo. Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa (e non più al decuplo), non inferiore comunque a euro 250 (rispetto ai 500 attualmente previsti). Il ritardato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (rispetto al 39%) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (e non più ai 250 euro). Per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (rispetto agli attuali limiti da 500 a 5.000).

-si interviene, inoltre, sulla disposizione che disciplina il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli volto a stabilire le modalità di attuazione della disciplina della plastic tax, eliminando il riferimento alla data di emanazione (prevista in maggio 2020) nonché ampliando l'ambito di applicazione.

Per quanto riguarda **l'imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. Sugar tax, art. 1, comma 1086)**, l'entrata in vigore è differita dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022. Inoltre:

-sono soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta, non solo il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, ma anche il soggetto cedente le bevande edulcorate che non ha la gestione diretta dell'impianto di distribuzione

-sono attenuate le sanzioni applicabili. Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (anziché al decuplo) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250 (anziché euro 500). In caso di ritardato pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (anziché 30 per cento) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (anziché euro 250). La tardiva presentazione della dichiarazione ed ogni altra violazione delle disposizioni previste in tema di sugar tax e delle relative modalità di applicazione, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 (anziché euro 500) ad euro 2.500 (anziché euro 500).